

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI

(art. 34, comma 13 D.L. 179/2012, ora art. 34, comma 20 L. conversione 221/2012)

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che “*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale “*servizio pubblico locale di rilevanza economica*” e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

Inquadramento normativo

Secondo l’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi” come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che “il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche “servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale” (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l’applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali. Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al “mercato”, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l’obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l’affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l’affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell’esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Nondimeno tale ultima sussultoria disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

In particolare si richiamano i seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957):

"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b) limitare o controllare le produzioni, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".

Art. 102 (ex art. 86).

"è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".*

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. In house providing. Recenti arresti giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 13/11/2013, n. 951; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n. 558) hanno precisato che: "L'ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l'in house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere (...) La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)"

L'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n.221/2012) al comma 20 dispone che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Ai fini dell'affidamento è quindi prevista la presente relazione la quale deve indicare in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

L'art. 34 D.L. 179/2012 al comma 21 regola invece gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore (20 ottobre 2012) ed ha un contenuto duplice.

- I) La prima parte riguarda gli affidamenti "non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea", i quali vanno adeguati entro il 31 dicembre 2014 [termine ex art. 13 D.L. 150/2013], pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20". Al riguardo si ritiene che ciò comporti che gli affidamenti non conformi alla normativa europea dovranno essere oggetto di un affidamento conforme al diritto europeo, sulla base dell'apposita relazione di cui al comma 20.
- II) La seconda parte del comma 21 riguarda tutti gli affidamenti, sempreché conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, nei quali non è prevista una data di scadenza. Gli enti competenti devono provvedere ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento.

In entrambe le fattispecie è prevista la cessazione ex lege dell'affidamento in essere alla data del 31 dicembre 2013.

In conclusione, gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell'obbligo di motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”*.

In merito alla proprietà degli impianti va richiamato l'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) ove viene stabilito che: *“Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13”*. Il citato comma 13 stabilisce che: *“Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile”*.

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Il Comune di Arese si propone di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica delle aree comunali ad un unico operatore economico. In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b) razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- c) ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso la regolazione del flusso luminoso;
- d) migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Arese è indicativamente costituita da:

- n. 1741 punti luce di proprietà comunale;
- n. 1014 punti luce di proprietà Enel Sole S.r.l.

Il servizio pubblica illuminazione nel Comune di Arese è attualmente gestito da:

- per la parte di impianti di proprietà Enel Sole s.r.l.: dalla società Enel Sole s.r.l. sulla base della “Convenzione Per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” sottoscritta in data 09/12/1975 n. 6/7036/01 e progressivamente prorogata, con tacito rinnovo annuale, alla stessa società;
- per la parte di impianti di proprietà comunale: da ditte incaricate dal Comune di Arese.

Relativamente al servizio di pubblica illuminazione attualmente in capo ad Enel Sole s.r.l., lo stesso risulta affidato in concessione con la formula dell'affidamento in virtù dell'art. 113, comma 14 TUEL (norma ora abrogata dalla L. 133/2008) che consentiva la gestione dei servizi pubblici locali attraverso reti, impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali.

In primo luogo, il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. per tutte Consiglio di Stato sez. V 25/11/2010 n.8231 e Consiglio di Stato Sez. V 25/11/2010 n.8232) ritiene che l'interpretazione dell'art. 113 comma 14 D.Lgs 267/2000 doveva essere restrittiva nel senso che l'affidamento diretto in favore del proprietario dei beni strumentali necessari ai fini dell'erogazione del servizio pubblico era consentito (nella vigenza della norma antecedente l'entrata in vigore dell'art.23 bis DL 112/2008) solo nell'ipotesi in cui detti beni fossero stati integralmente nella proprietà del soggetto privato diverso dall'amministrazione locale.

In ogni caso tale modalità di affidamento non appare rispettosa della disciplina europea in materia di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, normativa attualmente regolatrice del settore a seguito dei numerosi mutamenti intervenuti nell'ordinamento nazionale dovuti a pronunce abrogatrici della normativa specifica di attuazione degli obblighi europei, sia tramite referendum che attraverso la sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale, precedentemente citata. Dalla normativa comunitaria si evince infatti che la gestione dei suddetti servizi possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

1. tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

2. tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. In house providing.

Come detto, la forma dell'affidamento diretta di un servizio pubblico di rilevanza economica non rientra tra quelle consentite dall'ordinamento europeo.

Si ritiene dunque che l'affidamento diretto di cui la convenzione del 1975, sopra richiamata e tacitamente rinnovata annualmente, non sia rispettosa dei requisiti previsti dalla normativa europea, pertanto si rende necessario procedere all'adeguamento previsto dall'art. 34 D.L. 179/2012.

Stante la necessità che il Comune sia proprietario dei punti luce al fine di poterne mettere la gestione a gara, risulta prodromico procedere alla devoluzione onerosa degli impianti di illuminazione pubblica, ai sensi del D.P.R. 902/1986, sulla base dei criteri fissati dall'art.24 RD 15/10/1925 n.2578, riscattando la proprietà di tutti i punti luce presenti sul territorio comunale che attualmente appartengono ad Enel Sole srl a socio unico. La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione ancora in capo ad Enel Sole è infatti elemento ostativo insuperabile all'adeguamento della convenzione alla normativa europea in particolare per quanto riguarda le forme di affidamento del servizio; non è infatti possibile selezionare un operatore privato – e nemmeno procedere ad un affidamento in house – diverso da Enel Sole Srl per l'impossibilità di utilizzare, operare ed intervenire su impianti di proprietà non comunale.

Per tali ragioni, nell'impossibilità di adeguare l'affidamento in essere alla normativa europea, la Convenzione stipulata con Enel Sole S.r.l. per la gestione del servizio di pubblica illuminazione deve considerarsi risolto *ope legis*, in virtù del dettato dell'art. 34, comma 21 DL 179/2012.

Al fine di adeguarsi agli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale e per le ragioni e gli scopi sopra espressi, il Comune di Arese deve procedere all'acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione attualmente di proprietà della società Enel Sole S.r.l., anche attraverso la procedura di cui al D.P.R. 902/1986, sulla base dei criteri fissati dall'art.24 RD 15/10/1925 n.2578.

L'Amministrazione Comunale, successivamente all'acquisizione dell'intera rete e della totalità degli impianti presenti sul territorio comunale, intende provvedere, tramite gara ad evidenza pubblica, ad affidare ad un unico soggetto la gestione del servizio di illuminazione pubblica.

Inoltre, il Comune intende effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti senza investimenti economici diretti a carico dell'Ente medesimo, salva la possibilità per il Comune di riconoscere un contributo pubblico nel rispetto dell'art. 180, comma 6, del D.lgs 50/2016.

Pertanto, si ritiene necessario e conveniente procedere all'affidamento del servizio anche mediante contratti di partenariato pubblico privato, soluzione ritenuta più idonea e corrispondente alle esigenze economiche del comune rispetto alle altre soluzioni prospettate. Tale scelta risulta confermata, peraltro, dalle precedenti positive esperienze di altre amministrazioni pubbliche, nonché dagli atti di approfondimento in materia che consigliano, per gli interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, proprio tale procedura.

In particolare si richiamano i documenti, che si allegano alla presente relazione:

- le linee guida di ENEA nell'ambito del progetto Lumière "I fondamentali per una gestione efficiente degli impianti di pubblica illuminazione " del settembre 2012;
- le linee guida operative per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica pubblicate da ANCITEL del gennaio – maggio 2013;
- Manuale operativo: Impianti di Pubblica Illuminazione in Partenariato Pubblico Privato, edito da Asset Camera, Azienda speciale della CCIAA di Roma, con la collaborazione del Cresme Europa Servizi dell'aprile 2013.

RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTO

Il Comune di Arese, nell’esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l’affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione dei relativi investimenti, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 60 e seg. D.Lgs 50/2016, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell’azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un’attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l’universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a “mettere a norma” i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo primario dell’affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per la ricerca sul mercato di operatori in grado di svolgere il servizio di gestione della pubblica illuminazione e di realizzazione dei relativi investimenti per la riqualificazione degli impianti.

A tal fine il Comune di Arese ha affidato incarico professionale Tecnico-Legale, di supporto al RUP, finalizzato al procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole s.r.l., redazione dello stato di consistenza totale degli impianti di illuminazione, compresi quelli di proprietà comunale e la predisposizione della documentazione di gara finalizzata all’affidamento del servizio di pubblica illuminazione.

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IN PARTICOLARE GLI OBBLIGHI DEL COMUNE DI ARESE

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Nel caso specifico del Comune di Arese gli obblighi in esame, posti in capo al gestore, possono così essere riassunti: effettuazione del progetto esecutivo ed esecuzione degli interventi di riqualificazione/efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, come verrà successivamente dettagliatamente previsto dal progetto di fattibilità allegato alla documentazione di gara. Il progetto dovrà prevedere interventi che tendano a:

- Minimizzare l'incidenza economica ed energetica del servizio di illuminazione pubblica;
- Migliorare l'illuminazione del tracciato viario e la sicurezza stradale;
- Azzerare l'inquinamento luminoso diretto;
- Limitare l'inquinamento luminoso indiretto;
- Rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti;
- Rinnovare gli apparecchi illuminanti secondo quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 27/09/2017 ai sensi delle previsioni del Piano d'Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (PAN GPP ex D.Lgs. 135/08 come modificato dal D.M. 10 aprile 2013)
- Gestire gli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata prevista;
- Assicurare il servizio di fornitura ed erogazione di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione pubblica con i diversi operatori presenti sul mercato.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un canone annuo comprensivo della fornitura di energia elettrica, della riqualificazione, gestione e manutenzione degli impianti, calcolato sulla base dei costi di fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti attualmente sostenuti dall'ente. Resta salva la possibilità per il Comune di riconoscere un contributo pubblico nel rispetto dell'art. 180, comma 6, del D.lgs 50/2016.